CAMERA DEI DEPUTATI N. **2953**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori ai fini del pensionamento anticipato. Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67

Presentata il 5 giugno 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con la presente proposta di legge si intende rimediare ad una evidente disparità normativa e previdenziale che colpisce una categoria di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale (TPL): gli internavigatori.

Essi svolgono un'attività essenziale per il funzionamento di città come Venezia e di altri contesti di navigazione interna, garantendo quotidianamente un servizio di mobilità, sicurezza e continuità del servizio pubblico ventiquattr'ore su ventiquattro.

Le condizioni di lavoro degli internavigatori presentano in modo strutturale tutti gli elementi tipici del lavoro usurante: esposizione prolungata a rumore e a vibrazioni, attività lavorativa anche in condizioni climatiche estreme, turnazioni irregolari, carichi di responsabilità elevati, stress fisico e psichico continuo.

Nonostante ciò, a livello previdenziale, il carattere usurante di questa attività non è attualmente riconosciuto, diversamente da quanto avviene per altre categorie del TPL – in particolare gli autoferrotranvieri – che operano all'interno dello stesso perimetro contrattuale e di servizio.

Questa disparità non trova giustificazione né nelle condizioni reali di lavoro, né nei princìpi di equità e di tutela della salute, che dovrebbero orientare il sistema previdenziale. Solo nell'area veneziana la platea coinvolta è di circa mille lavoratrici e lavoratori, ma vi sono fondati motivi per ritenere che il tema possa riguardare anche altre realtà di navigazione interna che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del TPL (come gli operatori del servizio di navigazione lacuale del lago di

Garda), rendendo la questione potenzialmente di rilievo nazionale.

Tale situazione richiede un intervento normativo correttivo e di giustizia previdenziale, in grado di sanare una discriminazione evidente.

Si tratta di una scelta coerente con i valori di tutela della salute e della dignità del lavoro, di equità tra lavoratori che svolgono mansioni analoghe e di riconoscimento del ruolo essenziale di tale categoria di lavoro.

Il riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori rappresenterebbe la correzione a un'ingiustizia strutturale che colpisce quei lavoratori che, nonostante garantiscano un servizio pubblico essenziale, spesso vengono trascurati dalla politica al punto da divenire invisibili.

La presente proposta legislativa intende quindi inserire i conducenti di natanti impiegati nella navigazione interna e adibiti al trasporto pubblico locale tra le categorie di lavoratori che svolgono attività usuranti.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il progetto di legge muove dalla constatazione di una evidente disparità normativa e previdenziale che colpisce una categoria di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale (TPL): gli internavigatori che svolgono un'attività essenziale per il funzionamento di città come Venezia e di altri contesti di navigazione interna, garantendo quotidianamente un servizio di mobilità, sicurezza e continuità del servizio pubblico H 24 – 365 giorni/anno

Le relative condizioni di lavoro degli internavigatori presentano tutti gli elementi tipici del lavoro usurante: esposizione prolungata a rumore e vibrazioni, condizioni climatiche spesso estreme, turnazioni irregolari, carichi di responsabilità elevati, stress fisico e psichico continuo.

Come noto già altre categorie del TPL - in particolare gli autoferrotranvieri - che operano all'interno dello stesso perimetro contrattuale e di servizio, si sono visto riconosciuto, a livello previdenziale, il carattere usurante della loro attività, con la conseguente possibilità di avvalersi della disciplina vigente in materia di pensionamento anticipato, ai sensi e per gli effetti, oltrechè alle condizioni di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011.

Analogamente per quanto concerne il personale addetto alla conduzione di sistemi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e su gomma (tramvie).

Ne deriva un quadro normativo che, sul punto, si contraddistingue per una disparità di disciplina che non trova giustificazione né nelle condizioni reali di lavoro, né nei principi di equità e tutela della salute, che dovrebbero presiedere al sistema previdenziale.

Da tale situazione consegue il presente intervento di correzione normativa che, si ritiene, venga a porsi in termini di coerenza con i valori di tutela della salute e della dignità del lavoro, oltrechè di equità tra lavoratori che svolgono mansioni analoghe.

Completa l'articolato una norma finanziaria, con la quale, operando un rinvio ad una corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si fa fronte alle conseguenti ricadute sul bilancio statale derivanti dall'inserimento delle succitate categorie di lavoratori, cosi come sopra richiamate e citate nella proposta di progetto di legge, quali esercitanti lavoro usurante, e quindi fra quelle categorie di soggetti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera d*), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo le parole: « conducenti di veicoli, » sono inserite le seguenti: « di natanti utilizzati nella navigazione interna nonché il personale addetto alla conduzione di mezzi di trasporto pubblico locale a guida vincolata su gomma ».

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

19PDL0200100